



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674
e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 27/12/2018

Verbale numero 124

COPIA

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 17.30, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ANGELINI RANDO	Sindaco
CONTI CARMELINA	Vice Sindaco
FABRIZI CARLO	Assessore
ROSATI DARIA	Assessore
FERRI MARCO	Assessore

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **ANGELINI Dott. TOMMASO** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione Comunale, nell'ambito degli Indirizzi Generali di Governo - Linee Programmatiche per il mandato amministrativo 2014-2019 - presentati nella seduta del Consiglio Comunale il 24/10/2014, deliberazione n.25, ha rivolto grande attenzione ai servizi alla persona, attraverso una politica fondata sul valore della solidarietà tramite forme di collaborazione da parte di soggetti che costituiscono la società civile, al fine di operare con intensità, nel medio e lungo termine, per garantire agli utenti un sistema articolato e strutturato di servizi sociali integrati a più livelli;

Considerato che:

- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici stabilisce, all'art.4, che il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per finalità quali assistenza e sicurezza sociale, istruzione e cultura, promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero,
- l'art.6, comma 1, lett. b) e c) del sopraindicato Regolamento stabilisce che la concessione di contributi viene disposta a favore di "enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune, ...omissis... di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art.4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio";

Dato atto che hanno fatto richiesta di contributi i seguenti Enti ed Associazioni:

- a) l'Associazione "S. Egidio 2000" con nota prot. n.17.085 del 27/12/2018 ha richiesto un contributo per le attività riguardanti il Centro Anziani,
- b) l'Associazione Commercianti con nota prot. n.17.087 del 27/12/2018 ha richiesto un contributo per la realizzazione di manifestazioni rivolte alla collettività,
- c) la Croce Bianca Val Vibrata onlus con nota prot. n.17.084 del 27/12/2018 ha richiesto un contributo economico per la realizzazione dei corsi di protezione civile effettuati al fine di rendere partecipe la cittadinanza nel caso di eventi calamitosi;

Rilevata la necessità di sostenere le attività svolte in forma sussidiaria sul territorio dalle locali Associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e della valorizzazione del territorio;

Evidenziato che le attività svolte dai predetti soggetti hanno come destinataria, immediata e diretta, la collettività locale e rappresentano certamente attività di valorizzazione del territorio;

Considerato che i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di soggetti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono attività ritenute utili per i propri cittadini;

Considerati, altresì, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità, in concreto adottate dai suddetti soggetti, al raggiungimento di finalità sociali;

Rilevato che l'art.11, comma 12, del citato Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici prevede che le istanze di richieste di contributi economici vengano trasmesse alla Commissione Consiliare per la valutazione delle domande e, di seguito, complete

del parere della stessa, all'esame della Giunta Comunale;

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art.6, comma 9, del D.L. n.78/2010, convertito in L. n.122/2010, stante l'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.1075/2010 PAR e n.6/2011/PAR);

Considerato che:

- la Corte dei Conti è già intervenuta in più occasioni per precisare gli effetti del divieto di "sponsorizzazioni attive" imposto a tutte le PP.AA. dall'art.6, comma 9, del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/2010 (cfr. in particolare Sezione Controllo Lombardia deliberazione n.1075 del 23/12/2010 e Sezione Controllo Puglia deliberazione n.163 del 15/12/2010) distinguendo tra la vera e propria sponsorizzazione (un contratto in cui lo "sponsor" corrisponde una somma di denaro, od altre utilità, al soggetto sponsorizzato, avendo un "ritorno di immagine"), ed il contributo erogato dalla P.A. a terzi, a norma dell'art.12 della L. n.241/1990,
- l'art.3 del T.U.E.L. sottolinea come i Comuni "*svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*", anticipando il precetto costituzionale posto al quarto comma dell'art.118 (cd. sussidiarietà orizzontale) in virtù del quale è consentivo all'Ente Locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per attività comunque riconducibili ai fini istituzionali dell'Ente medesimo,
- la Corte dei Conti, Sezione Lombardia con parere n.164 del 31/03/2011 specifica espressamente che "*il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di finanziamento ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o i contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia)*",
- è riconosciuto un orientamento generale della magistratura contabile teso a consentire agli Enti Locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile ovvero riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, trattandosi di attività posta in essere dal privato per estendere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del Comune,
- sono ammissibili *le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica ... che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente Locale*" (cfr. parere n.11/2011 della Corte dei Conti Sezione Controllo Liguria);

Verificato che:

- il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite nel settore organico dei servizi sociali con interventi effettuati nei settori indicati all'art.18 del vigente "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" in particolar modo nei confronti delle persone anziane con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia degli stessi,
- gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali, come indicato all'art.21 del vigente "Regolamento Comunale per la concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che *"organizzano nel Comune manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione"*,

Visto il verbale della Commissione Consiliare Consultiva del 27/12/2018, allegato al presente atto, dal quale si evince che nel corso della seduta stessa, sono state valutate le domande pervenute da parte di Enti ed Associazioni diverse;

Valutate, da parte della Commissione stessa, le finalità dei contributi richiesti dagli Enti ed Associazioni di cui sopra riconducibili a finalità istituzionali (art.13 del D. Lgs. n.267/2000 *"spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico"*);

Dato atto che la valutazione è stata effettuata secondo le esigenze e le condizioni che sono emerse dalle domande presentate;

Ritenuto di dover concedere i contributi richiesti, per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole, nella misura stabilita dalla Commissione stessa;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. 07/08/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di prendere atto del verbale della Commissione Consiliare Consultiva del 27/12/2018 facendo proprie le determinazioni assunte dalla Commissione stessa;
3. di concedere i contributi agli Enti ed Associazioni di seguito indicati:
 - a) € 2.000,00 in favore dell'Associazione "S. Egidio 2000" per la realizzazione di attività in favore degli anziani,
 - b) € 3.000,00 in favore dell'Associazione Commercianti per la realizzazione di manifestazioni rivolte alla collettività,
 - c) € 2.000,00 in favore della Croce Bianca Val Vibrata per realizzazione dei corsi di protezione civile effettuati al fine di rendere partecipe la cittadinanza nel caso di eventi calamitosi;
4. di dare atto che gli Enti e le Associazioni di cui sopra sono tenuti a presentare, come indicato all'art.14 del vigente "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici", dettagliati rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative indicate nelle richieste di contributo, accompagnati da copia dei documenti giustificativi delle stesse;
5. di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa per gli adempimenti connessi al presente atto.

Successivamente

GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente, con separata votazione unanime,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.267.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: arch. Rando Angelini

Il Segretario comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno n. _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Visto: F.to ANGELINI Dott.
TOMMASO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
F.to ANGELINI Dott.
TOMMASO

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
ANGELINI Dott. TOMMASO